



COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Zanardelli 1 – tel 070 98004107
e-mail : tecnico@comune.pimentel.ca.it
pec: ufficiotecnico@pec.comune.pimentel.ca.it
pec: protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it

AVVISO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO NEI COMUNI FINO A 3.000 ABITANTI – DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.20/59 DEL 30/06/2022

ANNO 2024

Si avvisano i cittadini che, a seguito della delibera regionale sopracitata, si possono richiedere i contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione delle prime case.

- Per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 dove il richiedente ha residenza anagrafica.
- Il contributo è concesso a chi ha la residenza nel comune di Pimentel o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione
- Il contributo, può essere riconosciuto a favore dei richiedenti che prevedono l’acquisto e/o la ristrutturazione.
- Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto.
- In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.
- Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persone) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un’altra abitazione.

- Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d) comma 1, art.3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”.
- L’acquisto e/o Ristrutturazione deve interessare un immobile privo di opere abusive.
- Il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per dieci anni dalla data di erogazione a saldo del contributo.
- Il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata e/o ristrutturata per dieci anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tal fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione.
- Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei dieci anni, il beneficiario dovrà restituire al comune il contributo ricevuto, in misura proporzionale al periodo dell’obbligo decennale non rispettato.
- I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal comune per cause NON imputabili al beneficiario (è escluso il motivo “finanziario”).
- Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione.
- Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e all’I.V.A. . E’ escluso l’acquisto di arredi
- Il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come, a titolo esemplificativo, la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

i lavori di ristrutturazione dovranno avere inizio entro sei mesi dal riconoscimento del contributo

Nel caso di soli lavori di ristrutturazione, gli stessi dovranno avere inizio entro sei mesi dal riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo avverrà con atto del responsabile del servizio dopo l'approvazione della graduatoria di cui sopra

Il richiedente, all'atto di presentazione dell'istanza di richiesta di contributo, dovrà indicare gli identificativi catastali dell'immobile da acquistare e/o ristrutturare, con indicazione della spesa complessiva presunta

.

Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, dovrà impegnarsi a: trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione e mantenerla per almeno dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena, la revoca proporzionale al periodo di NON residenza, del contributo concesso.

“approvato con determinazione n. 193 del 16.09.2024” pubblicato all'albo pretorio il 16.09.2024 al n. 367